



**COMUNE DI MONTELABBATE**  
Provincia di Pesaro e Urbino

**ORDINANZA DEL SINDACO**  
**N. 16 DEL 16/03/2021**

**OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - APERTURA DEI SEGUENTI PARCHI COMUNALI: VIA CALAMONE (APSELLA), "ANNATERESA ALBANI", VIA KENNEDY (MONTELABBATE), "FALCONE E BORSELLINO", VIA GRAMSCI (OSTERIA NUOVA)**

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**Visto**, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visti** tutti i successivi DPCM con cui di fatto sono state confermate le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tramite il rispetto del distanziamento sociale;

**Considerato** che i DPCM stessi pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale;

**Vista** la precedente ordinanza del Sindaco, emanata in merito al contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno di parchi, giardini pubblici, aree verdi e sgambatoi, di seguito elencata: n. 14 del 09/03/2021;

**Richiamato** l'ultimo DPCM del 2 Marzo 2021 con cui è consentito all'art.11 comma 3) "accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o ad altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e

*giardini pubblici....”;*

**Richiamata** l'ordinanza del Ministero della Salute del 13 Marzo 2021, che dispone l'inserimento in zona rossa dell'intera regione Marche e la conseguente applicazione delle misure di cui al Capo V (misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona Rossa) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;

**Considerato** che i parchi pubblici del Comune di Montelabbate risultano sprovvisti di recinzione e varchi per il controllo degli ingressi, nonché di attività di custodia;

**Dato atto** pertanto dell'impossibilità di far rispettare contemporaneamente, in tutti i parchi pubblici del Comune di Montelabbate, il mantenimento della distanza interpersonale di 1 mt. nonché di evitare il potenziale assembramento di persone;

**Considerato** che per non precludere ai bambini del territorio la possibilità di fruire dei parchi pubblici limitrofi si è valutata la possibilità di riaprire almeno un parco per frazione territoriale, con conseguente esigenza di organizzare periodici controlli e verifiche atte al rispetto delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria (mantenimento della distanza interpersonale di 1 mt, evitare il potenziale assembramento di persone, etc);

**Ritenuto**, quindi, per le motivazioni precedentemente esposte, di mantenere il divieto di ingresso nei parchi, nei giardini pubblici, aree verdi e sgambatoi per cani, ad eccezione di n. 3 parchi individuati all'interno delle n.3 frazioni del territorio (Apsella, Montelabbate capoluogo, Osteria Nuova);

**Richiamato** il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

**Allo scopo** di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nel territorio del Comune, Visti l'art. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883 e il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

## **ORDINA**

Per motivi di igiene e sanità pubblica in premessa citati, con decorrenza dalle ore **16:00** del **16 marzo 2021**:

1. Il **divieto di ingresso** nei parchi, nei giardini pubblici (con conseguente divieto di utilizzo delle aree giochi), aree verdi e sgambatoi del territorio comunale, ad eccezione dei n. 3 parchi identificati sotto;
2. E' consentito l'ingresso e l'utilizzo delle aree giochi **SOLAMENTE NEI PARCHI DI SEGUITO INDIVIDUATI**:
  - PARCO VIA CALAMONE (APSELLA)
  - PARCO "ANNATERESA ALBANI", Via Kennedy (MONTELABBATE);
  - PARCO "FALCONE E BORSELLINO", Via Gramsci (OSTERIA NUOVA);
3. I parchi sopra individuati, saranno oggetto di periodiche verifiche, in merito al rispetto delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria;
4. la revoca della precedente ordinanza del Sindaco emanata in merito al contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno di parchi, giardini pubblici, aree verdi e sgambatoi, di seguito elencata:
  - n. 14 del 09/03/2021;

## **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune e l'invio di copia della medesima a:

- Polizia Locale;
- Carabinieri di Vallefoglia;

## **AVVERTE**

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza sarà sanzionato a norma di Legge;
- che L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P.;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199);
- La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricate del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

**IL SINDACO**  
**Cinzia Ferri**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*